

Comune di Mareno di Piave

(Provincia di Treviso)



REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE

approvato con Delibera Consiglio Comunale
n° 19 del 28.04.2009

INDICE

CAPO I	
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART.1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI.....	4
ART.2 - FINALITÀ ED OBIETTIVI.....	4
ART.3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	5
ART.4 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO.....	5
ART.5 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.....	6
ART.6 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO O CON ALTRI ENTI NO PROFIT.....	7
CAPO II	
APPLICAZIONE ISEE - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE.....	8
ART.7 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART.8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	8
ART.9 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	9
ART.10 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE.....	10
ART.11 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	11
ART.12 - MODALITÀ APPLICATIVE.....	11
ART.13 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI.....	12
ART.14 - VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE.....	12
ART.15 - CONTROLLI.....	13
CAPO III	
ASSISTENZA ECONOMICA.....	14
ART.16 - DESTINATARI E FORME DI INTERVENTO.....	14
ART.17 - DEFINIZIONE DI “MINIMO VITALE”.....	16
ART.18 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA.....	16
ART.19 - ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA.....	16
ART.20 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.....	18
ART.21 - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, DISABILI ED INABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.....	18
ART.22 – PROCEDURE PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA ECONOMICA ED AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE.....	20
ART.23 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	21
CAPO IV	
ASSISTENZA DOMICILIARE.....	22
ART.24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD).....	22
ART.25 - PERSONALE SAD.....	25
ART.26 – CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AL SAD.....	26
ART.27 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SAD.....	27
ART.28 -COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO.....	28
CAPO V - SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA.....	30
ART.29 - INTERVENTI PER DIFFICOLTÀ NEL NORMALE SVILUPPO FISICO PSICHICO SOCIALE DEL MINORE.....	30
ART. 30 - ASSISTENZA SOCIALE ED EDUCATIVA.....	30
ART.31 - MODULO OPERATIVO MINORI.....	30
ART.32 - AFFIDO ETEROFAMILIARE.....	31
ART.33 – ALTRI INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE.....	32
ART.34 - SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI.....	32
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	34
ART.35 – PIANI DI ZONA.....	34
ART.36 - INTERVENTI STRAORDINARI.....	34
ART.37 – NORME GENERALI E DI RINVIO.....	34

ART.38 – ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI E CODICE DELLA PRIVACY.....	34
ART.39 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	35
ALLEGATI AL REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI	36
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE.....	47

CAPO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Mareno di Piave tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalla normativa regionale del Veneto. Il Comune di Mareno di Piave persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Mareno di Piave si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART.2 - FINALITA' ED OBIETTIVI

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, dalla Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio Statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

ART.3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti ai cittadini, alle famiglie nonché agli stranieri residenti ed apolidi residenti nel territorio del Comune di Mareno di Piave, nei limiti e alle condizioni previste dagli accordi internazionali e leggi vigenti.
2. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.
3. Possono altresì beneficiare di aiuto coloro che si trovino di passaggio nel Comune, in situazione di bisogno assistenziale: in questo caso le prestazioni devono avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.
4. Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'autorità giudiziaria.
5. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Mareno di Piave hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

ART.4 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Con il presente regolamento si introduce inoltre l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla specifica normativa definita dal D. Lgs. 109/1998 modificato con D. Lgs. 130/2000 e successivi regolamenti attuativi.
2. Le persone possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di: inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia. Si definisce pertanto stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Valore ISEE inferiore al minimo vitale come definito nella tabella 1 Allegato A.
 - b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari di assicurarne la necessaria assistenza.
 - c) esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.
 - d) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
3. Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.
4. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
5. L'accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:
 - a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
 - b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
 - c) orientamento e supporto, particolarmente in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza;
 - d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;

e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi assicurati.

6. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Marenò di Piave e dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria (Ulss) garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, Modulo Operativo Minori, ecc.).

7. Le informazioni e i colloqui si effettuano di norma presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

8. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

- a) l'area economica personale;
- b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
- c) l'area delle risorse di rete;
- d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità);
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

ART.5 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi, garantendo il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti tipologie di servizi:

- a) Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi, es. contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio, per sostenere il costo dell'affitto, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per il rimpatrio di emigranti, assegni maternità e a nuclei numerosi, assegni di sollievo, contributi ai sensi della L.R. 8/86, ecc. per i quali si rimanda ai relativi regolamenti e atti normativi;
- b) Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- c) Servizi di assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti a domicilio, telesoccorso e telecontrollo, servizio accompagnamento con volontari;
- d) Realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;
- e) Misure di tutela dei diritti del minore;
- f) Servizi e prestazioni di assistenza socio-educativa;
- g) Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
- h) Servizi residenziali;
- i) Centri diurni e servizi semi-residenziali;
- j) Integrazione rette di ricovero per anziani o disabili o inabili o minori;
- k) indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispongono il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e reperibili presenti nel territorio.

ART.6 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO O CON ALTRI ENTI NO PROFIT

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, preferibilmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II
APPLICAZIONE ISEE - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE

ART.7 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a quelle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche e segnatamente:

- a) agli interventi e servizi sociali di cui alla normativa nazionale e regionale;
- b) ai servizi a domanda individuale;
- c) alle agevolazioni tariffarie.

2. Alle prestazioni di cui al precedente comma, si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali il Comune di Mareno di Piave assume, ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a dette prestazioni solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una norma sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

4. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

ART.8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. L'Indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1 di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Tale indicatore del reddito (I.S.R.) è combinato con l'Indicatore della Situazione economica Patrimoniale (I.S.P.), nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della citata tabella.

2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE), di cui al precedente comma 1 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella citata tabella, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 20\% \text{ ISP}}{\text{Scala di equivalenza}}$$

Dove: ISEE = Indicatore della Situazione Economica Equivalente

ISR = Indicatore della Situazione Reddittuale

ISP = Indicatore della Situazione Patrimoniale

Scala di equivalenza = Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare

3. La valutazione della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART.9 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dai componenti la famiglia anagrafica determinata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti, in base alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

2. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti di altra famiglia anagrafica. Se un soggetto risulta a carico ai fini Irpef di più persone si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte. Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, si considera componente della famiglia anagrafica della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore poiché ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile tutti devono concorrere alla prestazione, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del C. C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 01 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento, e collocato presso comunità o istituti di assistenza, è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni dell'articolo citato. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

6. Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito nei commi precedenti, è desunto dalla scala di equivalenza e dalle relative maggiorazioni di cui alla tabella 2 del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, o di invalidità superiore al 66%. Tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

7. Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

8. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, 49, commi 1 e 2, lettere a) e b), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.917/1986, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività, di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore, che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

ART.10 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 11.

2. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione rilasciata dai soggetti erogatori nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativamente ai redditi percepiti nell'anno d'imposta precedente. Se, all'atto della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi oppure non è possibile acquisire la certificazione rilasciata dai soggetti erogatori relativamente ai redditi percepiti nell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione

rilasciata nell'anno precedente dai soggetti erogatori. Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito. In tal caso però sono previsti controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone annuale come previsto dal relativo contratto. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal presente comma, si specifica quanto segue:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

ART.11 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Il patrimonio del nucleo familiare si ottiene sommando il patrimonio immobiliare con quello mobiliare.

Patrimonio immobiliare: è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, come definito ai fini ICI (imposta comunale sugli immobili) al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è possibile detrarre, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, sino al limite di Euro 51.645,69=. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al canone di locazione.

Patrimonio mobiliare: è costituito da depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazioni azionarie e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del DPCM n. 221/1999 come modificato dall'art. 3. Comma 3, del DPCM 242/2001.

Il patrimonio da considerare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e va arrotondato per difetto ai 500 Euro o ai suoi multipli.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad Euro 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del presente regolamento.

2. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

ART.12 - MODALITA' APPLICATIVE

1. La Giunta Comunale in attesa dell'emanazione, da parte della Regione Veneto, dei criteri di cui all'art. 8, terzo comma della L. 328/2000 approva, in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione, l'elenco delle prestazioni, servizi e agevolazioni cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento e stabilisce, per ogni singolo servizio, prestazione e/o agevolazione, le fasce ISE/ISEE che regolano la partecipazione dei cittadini alla spesa, in modo tale da assicurare l'esenzione e/o un trattamento

agevolato a favore di quei nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate nonché i criteri di progressività per le altre situazioni.

2. La Giunta Comunale, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, può prevedere, per talune prestazioni agevolate di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall'art. 2, commi 2 e 3 del citato decreto.

3. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. n. 109/98.

ART.13 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI

1. Il richiedente le prestazioni e/o agevolazioni di cui al precedente art. 12 deve presentare, unitamente alla domanda di erogazione del servizio o agevolazione, una dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U), a norma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. n.130/2000, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La dichiarazione, munita della relativa attestazione, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ciascun componente il nucleo familiare per accedere anche ad altre agevolazioni (nella misura in cui i criteri di valutazione dell'ISE sono omogenei).

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite comprese le verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al primo comma.

5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Mareno di Piave. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ART.14 - VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

1. Le attestazioni relative all'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica hanno validità annuale.

2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari. La nuova attestazione produrrà i propri effetti a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di presentazione.

3. L'Ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza.

4. Il Comune si fa carico, con proprie risorse e stipulando idonee convenzioni, dell'onere derivante dall'elaborazione della dichiarazione ISE/ISEE resa dai cittadini residenti ai Centri di Assistenza Fiscale.

ART.15 - CONTROLLI

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni secondo le seguenti linee guida:

a) Tipologia dei controlli

Si individuano le seguenti tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:

1) Controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione, pervenute nel periodo considerato. A tal fine si assume come periodo di riferimento il singolo esercizio finanziario.

2) Controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive uniche rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:

a) Palesemente inattendibili;

b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;

c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;

d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;

3) Saranno effettuati specifici controlli anche nei casi di dichiarazione di assenza totale di reddito.

b) Modalità di effettuazione del controllo

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

1) L'Ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale;

2) Seconda fase: Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 18, commi secondo e terzo, della L. n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante controlli diretti ed indiretti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), l'Ufficio competente a mezzo del Responsabile di Area, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

2. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000.

3. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione agevolata o del servizio da parte dell'Amministrazione comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà con decorrenza immediata interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

E' fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

CAPO III ASSISTENZA ECONOMICA

ART.16 - DESTINATARI E FORME DI INTERVENTO

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino residente nel Comune di Mareno di Piave in stato di particolare bisogno economico e/o sociale, al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso come previsto dall'art. 17, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.

3. I destinatari dell'assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. La presa in carico si articola in tre momenti:

3.1 – una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

3.2 – predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

3.3 – verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

4. L'assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi che con l'intervento si prefiggono e alle persone, si concretizza nei seguenti modi:

a) assistenza economica continuativa:

gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare, con reddito inferiore ai parametri fissati annualmente (Allegato A "Determinazione del Minimo Vitale").

b) assistenza economica temporanea:

finalizzata al reinserimento, consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.

c) assistenza economica straordinaria:

è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare (esempi in allegato B punto 3)

d) Integrazione retta di ricovero per anziani, disabili ed inabili inseriti in strutture residenziali.

Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani, disabili o inabili (adulti o minori) che siano ospitati in strutture residenziali. Tale intervento è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità come indicato nell'art. 21 del presente regolamento. Tale integrazione non si applica ai casi previsti dal Regolamento di accesso al Servizio di Residenza per persone disabili nel territorio dell'Ulss 7 approvata con D.C.C. n. 57 del 26.09.2006.

e) sostegni economici rivolti a famiglie con minori per servizi legati alla crescita e all'educazione:

Il Comune di Mareno di Piave si pone, tra i vari obiettivi, anche quello di sostenere le famiglie in disagiate condizioni economiche che abbiano figli minori a carico per favorire una loro più ampia e congrua integrazione nel tessuto sociale.

Gli interventi sono volti a sostenere il costo delle rette delle scuole dell'infanzia, asili nido e/o di altri servizi o beni legati all'infanzia (es. latte, pannolini, ecc.) e all'adolescenza che non siano già

ricompresi in altre forme di contributo - specifiche per servizi a minori - comunali, regionali o statali, (es. buoni scuola, contributi per i libri di testo, borse di studio, assegni di maternità, ecc.) e andranno erogati, laddove possibile, direttamente agli Enti o ai pubblici esercizi che forniscono il servizio o la prestazione per il minore.

f) contributi a favore di cittadini veneti, emigrati all'estero e rientrati nel territorio regionale:

Alle persone di cui all'art. 1 della L.R. 2/2003, rientrate nel Comune di Mareno di Piave da non più di due anni è riconoscibile un contributo per gli interventi socio-assistenziali e le modalità previste dalla L.R. 2/2003 (e circolari applicative) fino all'importo massimo e in relazione alle fasce di reddito indicate nell'allegato B.

g) contributo a famiglie affidatarie:

l'art. 32 del Regolamento Regionale Veneto n. 8/1984, fatte salve successive indicazioni legislative, prevede un contributo economico mensile per gli affidi eterofamiliari.

h) contributo alle persone di passaggio:

per garantire una minima autonomia alla persona di passaggio in situazione di bisogno assistenziale è consentita, l'erogazione da parte del Responsabile del Servizio di una somma di denaro o altra prestazione sufficiente a far fronte alle esigenze primarie temporanee al solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

5. Gli importi massimi concedibili per ogni tipologia di assistenza economica e disposizioni integrative sono riportati nell'allegato B o negli altri allegati indicati ai commi precedenti, aggiornabili dalla Giunta Comunale. I limiti previsti possono essere superati solo in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentate e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati e per progetti limitati nel tempo. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto e alle risorse proprie della rete parentale.

6. Per la richiesta di sostegno economico continuativo, temporaneo o straordinario, si tiene conto nel calcolo della situazione economica di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi eventuali contributi dei civilmente obbligati) oltre ai beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare. A tal fine il cittadino dovrà presentare una dichiarazione e attestazione ISE/ISEE che andrà integrata con tutti i redditi non imponibili IRPEF ed ogni altra entrata di qualsiasi natura, facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda.

7. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, sgravio, totale o parziale di situazioni debitorie per imposte, tasse o contributi comunali ecc.).

8. Il Comune di Mareno di Piave si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

9. Casi di esclusione:

- reddito superiore al valore ISEE o reddito fissato;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- rifiuto a richiedere gli alimenti ai civilmente obbligati ai sensi dell'art. 438 C.C.;
- possesso di patrimonio mobiliare e finanziario (Titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento ecc);
- proprietà di patrimonio immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare con caratteristiche non di lusso/ commisurata ai bisogni del nucleo familiare e non inclusa nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata o reddito non accertabile;
- mancanza di collaborazione dell'utente rispetto alla presa in carico del servizio sociale e al piano individuale di assistenza definito con esso (ad esempio non attivazione rispetto alla ricerca di un lavoro, o rifiuto di offerta di lavoro);
- cessazione volontaria di un'attività lavorativa;
- qualora lo stato di indigenza sia determinato da stili di vita la cui correzione richieda interventi terapeutici ai quali il soggetto non intende sottoporsi volontariamente (tossicodipendenza, alcooldipendenza, gioco d'azzardo, ecc). La frequenza volontaria di una struttura terapeutica è condizione necessaria per l'erogazione del contributo;

- richieste ripetute ed abitudinarie; è in questo modo considerata la richiesta che pervenga, da parte dello stesso nucleo familiare, con una cadenza periodica inferiore all'anno, salvi comprovati casi di eccezionalità.

ART.17 - DEFINIZIONE DI "MINIMO VITALE"

1. Per "Minimo Vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Mareno di Piave assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza di cui al D. Lgs. n. 130/2000 (riportata all'art. 9, comma 6 del presente Regolamento), l'importo annuale del Trattamento minimo INPS (cfr Allegato A "Definizione del minimo vitale").

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

ART.18 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini, soli o in coppia, che abbiano un reddito inferiore al minimo vitale (come definito nell'art. 17 del presente regolamento) e non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal presente regolamento quale minimo vitale (art. 17) a causa:

- ▶ età di norma superiore per le donne ai 60 anni e per gli uomini ai 65 anni;
- ▶ invalidità civile riconosciuta superiore al 75% o stato psico-fisico invalidante, idoneamente documentato;
- ▶ persone interdette soggette a tutela.

2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'assistente sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.

3. Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi. Può essere riproposto, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti e del piano individualizzato di assistenza. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti, ecc.) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

4. L'Amministrazione comunale contribuirà a favore dell'indigente per la differenza tra il Minimo Vitale (art. 17) ed il reddito calcolato ai sensi dell'art. 16 comma 6, nel limite dei massimali indicati nell'allegato B.

5. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale con valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

6. Qualora l'intervento economico non sia erogabile sotto forma di servizi e sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART.19 - ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) soggetti di cui all'art. 18 comma 1;
- b) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno;
- c) nuclei familiari monoreddito in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
- d) ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
- e) tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
- f) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
- g) giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio sociale con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale che preveda tempi, modalità e verifiche periodiche.

3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi sei, eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi. Il tetto massimo è indicato nell'allegato B ed è rivalutabile dalla Giunta Comunale.

4. L'assistenza economica finalizzata al reinserimento consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.

5. E' motivo di esclusione e/o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente così come richiesto al comma precedente. E' altresì motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.

6. Su proposta del Servizio Sociale Professionale, tenuto conto anche delle capacità dell'utente, privo di occupazione ed abile al lavoro, ed in base alle necessità contingenti del Comune di Mareno di Piave, in alternativa all'erogazione del contributo economico temporaneo, con le modalità di cui agli articoli precedenti, può essere prevista l'attivazione del Servizio Civico con l'erogazione del corrispettivo contributo.

7. Il servizio civico può essere svolto nei seguenti settori:

- servizi di custodia, vigilanza, manutenzione e pulizie strutture pubbliche ;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, delle aree pubbliche attrezzate e non;
- vigilanza per mostre ed esposizioni e distribuzione di materiale inerente l'attività del Comune;
- interventi di collaborazione con gli operatori addetti all'assistenza per disbrigo di pratiche e commissioni per conto di persone assistite dal servizio e per prestazioni a carattere sociale in collaborazione con gli operatori del servizio di assistenza domiciliare.

8. Detti incarichi non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né di carattere privato, né a tempo determinato e saranno regolati secondo la normativa vigente in materia di collaborazioni autonome e/o occasionali. La durata massima, il compenso e disposizioni integrative orario sono riportati nell'allegato B. E' prevista la stipula di una polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di chi svolge il servizio.

ART.20 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 16 comma 6.

2. Il contributo può essere erogato per una sola volta all'anno per una spesa massima indicata nell'allegato B o in rate che se cumulate non superino il massimale fissato. Viene concesso con Determinazione del Responsabile di Area, che ne determina anche l'entità tenuto conto delle condizioni economiche dell'utente, dell'entità del contributo richiesto, delle sue finalità e delle disponibilità specifiche di bilancio.

3. Esempi di spese per le quali è possibile erogare interventi a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili sono riportati nelle disposizioni integrative dell'allegato B. Nello stesso allegato sono indicate anche le spese non ammissibili.

4. Per la parte non coperta dall'intervento dei parenti obbligati interviene l'Amministrazione Comunale sempre nei limiti di cui all'allegato B.

5. La Giunta Comunale può anche concedere erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nell'elenco o in presenza di un reddito superiore al minimo vitale, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dal Servizio Sociale Professionale, che richiedano consistenti interventi per eliminare possibili condizioni di rischio.

6. Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte. L'accoglimento delle richieste di cui sopra è possibile soltanto se via sia stata l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.

7. L'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente deve essere ampiamente motivata dal richiedente e accertata, laddove possibile, dall'Assistente Sociale competente.

ART.21 - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI, DISABILI ED INABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani, disabili o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, tutte le entrate ad ogni titolo percepite e con i propri beni mobili e immobili.

2. Hanno titolo per accedere al contributo economico per l'integrazione della retta le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere anziano ultrasessantacinquenne o inabile o disabile in possesso di relativa certificazione;
- essere in disagiate condizioni economiche tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti ex art. 433 C.C.
- la valutazione positiva sulla necessità di ricovero in una struttura protetta da parte del Servizio Sociale comunale e Servizi Distrettuali;
- la mancanza di soluzioni alternative al ricovero;
- non essere proprietario di immobili o beni finanziari.

3. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale. Sarà cura dei Servizi Sociali informare la persona in stato di bisogno (o il tutore o l'Amministratore di Sostegno) sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o - qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti - o di ricorrere all'intervento dell'Autorità Giudiziaria, eventualmente anche tramite l'istituto del Gratuito patrocinio.

4. Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 C. C..

5. Se le persone di grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto per la prestazione, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate di grado posteriore. Se esistono parenti obbligati nello stesso grado la prestazione integrativa sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

6. Qualora la concorrenza congiunta delle risorse del ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi dell'intera retta di ricovero, il Comune di Mareno di Piave, con apposito atto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assumersi il costo dell'integrazione.

7. E' comunque garantita all'utente la disponibilità di una quota mensile per le spese personali (abbigliamento, ticket sanitari ecc) pari al massimo del 20% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti. Restano invece sempre a carico dell'utente le spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, telefono in camera, camera singola, servizio bar e simili ecc.).

8. Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti nei confronti dei quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, sprovvisti di capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato all'art. 17.

9. Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio di cui risulti titolare di un diritto reale (ad esempio usufrutto), l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo renda l'immobile disponibile a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo diretto per le proprie finalità sociali o di locazione a terzi con incameramento del canone corrispondente.

10. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la procedura per il recupero del credito maturato;

c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

11. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi o entrate di varia natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia titolare di una quota parte).

12. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione Comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica attraverso la procedura di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e successive integrazioni.

13. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

14. In allegato B "Assistenza Economica" vengono riportate indicazioni integrative per l'applicazione del presente articolo.

15. Tale integrazione non si applica ai casi previsti dal Regolamento di accesso al Servizio di Residenza per persone disabili nel territorio dell'Ulss 7 approvata con D.C.C. n. 57 del 26.09.2006.

ART.22 – PROCEDURE PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA ECONOMICA ED AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

A) Domanda: L'ammissione ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e alle agevolazioni tariffarie per i servizi socio-educativi viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo e corredata da:

- ▶ dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.01 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.;
- ▶ indicazione di tutti i soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C.;
- ▶ per la richiesta di integrazione alla retta di ricovero, la domanda va corredata da una ricognizione di tutte le fonti di reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare del richiedente e dalla sottoscrizione da parte degli obbligati civili delle modalità di contribuzione concordate.

Per i richiedenti sussidi straordinari si dovrà allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spesa, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebitato, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute.

Il Comune fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione della medesima (ad esempio con i CAF territoriali).

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il servizio può provvedere d'ufficio eventualmente con la richiesta di un Amministratore di sostegno nominato ai sensi di legge. L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

Il Comune di Mareno di Piave si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa la veridicità della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

B) Decorrenza: Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile dell'Area competente adotta un provvedimento finale di ammissione (indicando l'ammontare, la durata degli interventi e/o l'eventuale progetto) o di rigetto motivato della domanda. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati (sempre nei casi di diniego).

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Qualora la documentazione richiesta non sia consegnata senza giustificati motivi entro 15 giorni dalla data della richiesta, questa è da ritenersi archiviata dandone comunicazione per iscritto agli interessati.

L'intervento decorrerà dalla data della richiesta. In nessun caso è consentita la retroattività.

Il Responsabile dell'Area può riconoscere l'erogazione del contributo anche in deroga ai criteri sopra elencati qualora dalla valutazione sociale emergano chiari elementi fondanti.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza con erogazione di piccole somme a mezzo economale o di servizi, compatibilmente con il regolamento comunale di contabilità.

Gli interventi, comunque, sono subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati in base al regolamento vigente, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà quando possibile una riduzione temporanea in percentuale o in base alla presentazione cronologica delle domande.

C) **Riscossione:** L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale da parte di persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello di richiesta, è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

L'integrazione per il pagamento della retta di ricovero per anziani ed inabili va versata, laddove possibile per la sola quota a carico del Comune, direttamente all'Istituto di ricovero, previa emissione di apposita fattura.

L'eventuale accertata modificazione dello stato di bisogno del richiedente, che è tenuto a darne personalmente comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali entro 20 giorni, può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e nel tempo.

I beneficiari di contributi erogati per particolari esigenze (pagamento utenze, spese mediche ecc) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante l'impiego delle somme percepite. La mancata presentazione sarà considerata motivo di esclusione per la presentazione di nuove istanze in futuro.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti all'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART.23 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. I servizi di assistenza economica erogati dal Comune possono cessare:
 - in caso di richiesta scritta dell'utente;
 - in caso di non attuazione del progetto d'intervento individuale;
 - qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
 - qualora, con particolare riferimento ai contributi economici ad integrazione del minimo vitale, cambino le condizioni economiche del beneficiario o possano intervenire i civilmente obbligati ai sensi del C.C.;
 - per rifiuto ad aggiornare la situazione reddituale richiesta o di comunicare fatti che possono determinare rilevanti modificazioni nella valutazione dello stato di bisogno;
 - per cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio.

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.

2. Il ruolo dell'Ente Pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i "caregiver" (il supporto principale) nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora necessario.

3. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Assistenti Domiciliari, Educatori, ecc.).

A) Obiettivi

A1. Gli obiettivi sono fondamentalmente i seguenti:

- ▶ Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- ▶ Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- ▶ Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, emarginazione e i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione;
- ▶ Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- ▶ Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
- ▶ Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

B) Destinatari

B1. Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti in condizione di bisogno e che si trovino in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

B2. I destinatari possono essere:

- Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole la propria esistenza, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
- Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.
- Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua.

B3. Si considerano, dunque, destinatari del servizio, tutti i cittadini residenti nel Comune di Mareno di Piave di ogni fascia d'età e precisamente:

- Anziani;
- Minori a rischio;
- Minori ed inabili affetti da handicap nel rispetto delle competenze dell'U.L.S.S.;

- Adulti seguiti anche da altri servizi (malati psichici, alcoolisti, ecc.) di concerto con tali strutture secondo modalità progettuali precise.

Possono accedere al servizio anche le persone domiciliate nel Comune di Mareno di Piave, le quali contribuiranno alla spesa del servizio come i cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione del servizio (con ISEE della famiglia di residenza) mentre successivamente, se ancora usufruiscono del servizio, dovranno pagare la quota intera.

B4. L'ammissione al servizio è strettamente correlata al grado di bisogno e di autosufficienza personale e del nucleo familiare di appartenenza. La valutazione dei bisogni è di competenza dell'assistente sociale del Comune. Gli elementi da considerare per l'ammissione al servizio sono:

- livello di autosufficienza psico/fisica del soggetto:** è prioritario intervenire in favore di utenti le cui precarie condizioni di salute possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni, con il rischio della conseguente cronicizzazione: l'assistenza domiciliare ha una finalità essenzialmente preventiva. Vanno, inoltre, valutate le capacità della persona a svolgere le normali funzioni e attività della vita quotidiana. Il grado di autosufficienza deve essere valutato diversamente a seconda dell'età dell'utente e del contesto di vita in cui è inserito. Il grado di autosufficienza dei minori va rapportato oltre che alla situazione psico-fisica, anche alla presenza o meno di figure parentali;
- situazione sociale:** si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento ed emarginazione;
- situazione familiare:** si ritiene importante rilevare le possibilità di assistenza dei membri conviventi e dei civilmente obbligati. I problemi connessi all'attività lavorativa e la lontananza costituiscono motivazioni prioritarie nella valutazione delle difficoltà da parte degli stessi nell'assistenza ai congiunti. Va considerata anche la possibilità di aiuti esterni (parenti, amici, volontari, vicini e la loro disponibilità);
- situazione economica:** La variabile del reddito personale non è un elemento fondamentale per l'ammissibilità al servizio, ma lo diventa quando, a parità di condizioni psico-socio-sanitarie non sia possibile ammettere tutti i richiedenti e si debba operare una scelta.
- condizioni abitative** e l'eventuale presenza di barriere architettoniche.

B5. Il Servizio è esteso a nuclei che presentino particolari difficoltà dovute a cause temporanee (malattie, ospedalizzazione, allontanamento di uno dei membri del nucleo) che non consentano al nucleo stesso di essere autosufficiente rispetto alla gestione della casa e all'accudimento dei propri componenti.

B6. Il Servizio può essere esteso anche ad anziani e disabili che vivono con parenti laddove le cure garantite dai familiari non siano sufficienti rispetto alle esigenze di assistenza (grave situazione di invalidità, necessità di assistenza continua ecc).

B7. Non viene ammesso al servizio il richiedente che presenti risorse personali, familiari, socio-ambientali o economiche ritenute sufficienti per rispondere al proprio bisogno.

C) Prestazioni

C1. Il servizio è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità esposte al punto A.

C2. Le prestazioni di aiuto domiciliare **relative ai bisogni personali dell'utente** e alla casa possono essere:

- aiuto nell'igiene e cura della persona;
- la pulizia dell'ambiente e dell'alloggio (limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari);
- aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé; in alternativa, fornitura di pasti caldi a domicilio in presenza di tale servizio;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente o solo se accompagnato;

- soddisfacimento delle necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso il Presidio Ospedaliero, Centro di Riabilitazione ecc., quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi socio-sanitari;
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;
- aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con i familiari e vicinato;
- aiuto nello svolgimento delle pratiche pensionistiche ed amministrative in genere, o altri necessari collegamenti con diversi servizi sanitari o enti, qualora non esistano altri servizi di segretariato sociale;
- sostegno e stimolo nel recupero, se possibile, dell'autonomia della persona assistita per metterla in condizioni di gestire autonomamente o con il minimo aiuto, la propria vita evitando i rischi di isolamento e di emarginazione;
- consulenza rispetto all'eliminazione di barriere architettoniche e all'utilizzo di specifici ausili;
- la lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi a domicilio o in lavanderia comunale qualora sia esistente ed accessibile;
- la stiratura e il rammendo della biancheria, la lavatura dei piatti e delle stoviglie.

C3. Tali mansioni possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze.

C4. Le prestazioni SAD possono essere giornaliere, settimanali o periodiche a seconda delle singole esigenze rilevate, e quindi programmate, dall'équipe operativa del Servizio. Tali prestazioni sono generalmente effettuate all'interno dell'orario di lavoro degli addetti al servizio e, salvo motivate eccezioni per casi particolarmente gravi e sprovvisti di rete familiare e sociale, non possono superare le 6 ore settimanali.

C5. Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto a provvedere alle sole necessità dell'utente, rafforzando ed integrando l'azione dei conviventi.

C6. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui abbisognano gli utenti sono di competenza dell'ASL, che deve garantire, attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi, i necessari interventi, ovviamente coordinati anche sotto il profilo organizzativo, con le altre prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare (ADI).

4. Altri servizi connessi con l'Assistenza Domiciliare sono:

a) Servizio fornitura pasti a domicilio consiste nella consegna di pasti caldi presso l'abitazione di persone anziane, invalide ed adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza o incapaci di prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di Mareno di Piave, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei. L'utente dovrà presentare all'Ufficio Servizi Sociali certificazione medica in carta semplice, attestante l'eventuale presenza di allergie alimentari o patologie che richiedano diete particolari. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì alla domenica, nell'orario di pranzo. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza, volontari o incaricati da associazioni convenzionate, con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per ovvie ragioni igienico – sanitarie.

b) Servizio di accompagnamento è previsto in casi di particolare necessità e previa richiesta ai Servizi Sociali, l'accompagnamento di utenti seguiti dal SAD, di persone anziane, invalide e di adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza oppure in situazioni di temporanea difficoltà, per visite mediche, terapie riabilitative, disbrigo di pratiche burocratiche, ecc. L'erogazione di tale servizio è subordinata alla presenza e disponibilità di un volontario del servizio civile in Comune, o di un lavoratore socialmente utile o di un volontario del Progetto "Anziani per Mareno".

c) Servizi integrativi. Possono essere proposti altri interventi, ove possibile, ad integrazione e completamento del servizio di assistenza domiciliare. Essi sono:

C1)-servizio di telesoccorso e telecontrollo: finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

I beneficiari del servizio possono essere:

- a) Anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
- b) Anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
- c) Portatori/trici di handicap;
- d) Soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
- e) Soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
- f) Soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
- g) Soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;
- h) Soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale

L'attivazione del servizio è proposta alla Regione Veneto dal Comune di Mareno di Piave, il quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso gratuito delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme.

C2)-organizzazione del turismo sociale (soggiorni climatici): è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, che viene offerto a tutti i cittadini anziani o pensionati. Il Comune di Mareno di Piave ogni anno organizza e/o supporta, anche in collaborazione con altri comuni limitrofi, soggiorni vacanza presso strutture alberghiere in località marine, montane, termali o turistiche a condizioni vantaggiose.

I requisiti ai fini dell'ottenimento di un contributo economico comunale sono i seguenti oltre a quanto indicato nell'allegato H:

- priorità ai residenti nel Comune di Mareno di Piave;
- età pari o superiore ad anni 60 (uomini e donne);
- autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto.

C3)-attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione (ad esempio: Festa della terza età, ecc.)

C4)-collaborazione ad interventi di educazione alla salute (in particolare con l'Azienda Ulss 7 per campagna antinfluenzale, prevenzione sanitaria, screening, ect.).

C5)-apparecchi climatizzatori in comodato d'uso gratuito per la stagione estiva.

I requisiti ai fini dell'ottenimento di tale servizio sono indicati nell'allegato I.

ART.25 - PERSONALE SAD

1. L'equipe del Servizio di Assistenza Domiciliare che fa riferimento al Comune è composta dall'Assistente Sociale e dalle Assistenti domiciliari.

L'Assistente Sociale:

- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione;
- svolge le diagnosi psico-sociali in fase di accertamento e verifica gli stati di bisogno predisponendo, in accordo con l'assistente domiciliare, il piano di intervento individualizzato;
- verifica il lavoro svolto relativamente all'efficacia degli interventi e all'eventuale riduzione o ampliamento dell'intervento;
- fornisce prestazioni di servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- cura la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;

- mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli Enti e le istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari;
- funge da filtro e informazione rispetto ai problemi ed alle risorse esistenti nel territorio;
- svolge pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o istituzioni;
- cura la tenuta di cartelle individuali con schede di registrazione per la documentazione degli interventi e delle prestazioni fornite;
- organizza l'eventuale volontariato.

L'Assistente Domiciliare:

- svolge le prestazioni a domicilio di cui all'art. 24 punto C del presente regolamento (con esclusione dei servizi integrativi).

L'operatore addetto, formato e aggiornato costantemente, è tenuto a segnalare eventuali significative variazioni dello stato di salute dell'utente all'assistente sociale di riferimento. L'operatore agisce nella propria professionalità in accordo con le disposizioni dell'assistente sociale coordinatore del servizio e nel rispetto della riservatezza.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gestito dal Comune autonomamente con proprio personale dipendente o tramite affidamento a terzi.

3. Gli operatori del Servizio potranno, inoltre, essere coadiuvati da volontari del servizio civile o da volontari.

4. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio. Il volontariato non è in alternativa all'intervento pubblico, ma lo integra in quegli spazi che appartengono ad un impegno civile di solidarietà sociale.

ART.26 – CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AL SAD

1. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o, nell'impossibilità di questi, di un suo familiare.

2. L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza. La motivazione va altresì ricercata nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

3. La richiesta va formulata per iscritto sull'apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali, allegando le informazioni e tutta la documentazione necessaria:

- dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione ISE/ISEE riguardante la famiglia anagrafica;
- la documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del beneficiario del servizio;
- eventuale copia di verbale di invalidità;
- per i pasti la dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche ritenute utili, da parte dell'utente, per l'attivazione del servizio;
- stato famiglia (acquisito d'ufficio).

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, salvo gravi o giustificati impedimenti, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

6. L'Ufficio Servizi Sociali istruisce le domande ed effettua tramite l'Assistente sociale anche una visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente e colloqui in ufficio, per valutare la situazione personale, economica, familiare e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

7. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, il progetto d'intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e regionali e dagli accordi di programma e protocolli d'intesa con l'Urss competente o con altri specifici Enti.

8. Per situazioni urgenti e di particolari gravità l'individuazione della priorità nell'attivazione del servizio spetta alla valutazione professionale dell'assistente sociale che decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima in caso di eventuale lista d'attesa, tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica. In tali casi, il Responsabile dell'Area competente può prevedere l'attivazione immediata del servizio di assistenza domiciliare, in attesa di regolarizzare la procedura di ammissione.

9. La decisione, da assumere entro e non oltre i trenta giorni dalla data in cui l'assistente sociale ritiene la fase istruttoria completata con tutta la documentazione necessaria, consiste in un giudizio positivo sull'attivazione del servizio, salva la disponibilità oraria delle assistenti domiciliari e deve contenere:

- a) in caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi, le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

10. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati (sempre nei casi di diniego).

11. Per quanto concerne le prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, assistenza educativa, servizio pasti, ecc.), fatta salva la disponibilità di bilancio, possono essere previste liste d'attesa per i richiedenti qualora il monte orario degli operatori professionali risulti al completo e non siano effettuabili ulteriori razionalizzazioni delle risorse. In tali casi sarà data precedenza ai cittadini che presentino maggiore gravità e minore rete familiare di sostegno sulla base di quanto riportato all'art 24. A parità di gravità verrà seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.

ART.27 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SAD

1. Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato d'intervento predisposto dall'èquipe operativa del Servizio.

2. Gli orari di permanenza dell'Assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati al momento dell'accettazione della domanda fra utente ed Assistente Sociale. Durante la permanenza dell'assistente domiciliare presso la propria abitazione, l'utente si impegna a rispettare e sottoscrivere alcune norme di comportamento riportate nell'allegato G (delle quali verrà rilasciata copia all'utente).

3. Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, modificato, ridotto o aumentato nelle presenze e nelle ore sentito il parere degli utenti e compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.

4. Il primo mese in cui l'utente usufruisce del SAD viene considerato un "periodo di prova" nel quale l'assistente sociale e l'assistente domiciliare possono verificare concretamente l'utilità del servizio offerto ed eventualmente predisporre delle variazioni.

5. Il Servizio di Assistenza Domiciliare **può cessare in caso di:**

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo presso Istituti;
- su valutazione del servizio sociale professionale qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio o per cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio;
- omesso pagamento delle quote di compartecipazione a carico dell'utente per 3 mesi consecutivi.

Il Responsabile dell'Area competente potrà sospendere il Servizio, inoltre, qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente Regolamento.

ART.28 -COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (artt. 433 e seguenti del C. C.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale ed autorizzazione del Responsabile dell'Area, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.
3. Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare nei termini stabiliti la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, così come previsto dal presente regolamento, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni siano previste per tutti i cittadini.
4. L'utente che non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio.
5. In sede di assegnazione del servizio, il Responsabile dell'Area competente definirà anche la quota di contribuzione a carico dell'utente, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) Assistenza a domicilio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gratuito, a parziale o totale contribuzione dell'utente in base all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza con modalità integrative volte a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibile ai fini I.R.P.E.F. come di seguito indicato:

al valore dell'I.S.E.E., va sommata la quota pari al 50% dei redditi percepiti dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, pensione o assegno sociale, pensioni estere, rendite INAIL -, divisa per il coefficiente della scala di equivalenza (indicata all'art. 9, comma 6) corrispondente al nucleo considerato:

$$\text{I.S.E.E.} + (50\% \text{ R. esenti IRPEF : coefficiente specifico}) = \text{I.S.E.E.-S.A.D.}$$

Il valore così ottenuto, l'I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione dei criteri di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario come previsto all'allegato C "Servizio di Assistenza Domiciliare – Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa" aggiornata periodicamente con Delibera di Giunta Comunale.

Entro il mese di luglio di ogni anno, gli utenti SAD devono presentare al Comune una dichiarazione ISEE aggiornata con i redditi dell'anno precedente.

Il Responsabile di Area può concedere con proprio provvedimento l'erogazione gratuita del servizio nel caso di minori a rischio, quando sia importante mantenere l'aggancio al caso per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario. In questi casi, di concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di medicina generale), gli operatori sociali, secondo specifico progetto, possono intervenire senza addebitare il costo del servizio al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno. Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà a rivalutare l'eventuale partecipazione proporzionalmente ridotta o intera al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 130/2000, limitatamente a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a favore di portatori di handicap (certificati ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992) nonché anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti (con certificazione dell'ASL), si deve considerare la

situazione economica del solo assistito per l'accesso alle prestazioni agevolate del Servizio di Assistenza Domiciliare, secondo l'allegato C "Servizio di Assistenza Domiciliare – Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa".

Qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato, fino ad un massimo di n. 5 accessi del personale del servizio di assistenza domiciliare sono gratuiti. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.

Qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà richiesta alcuna compartecipazione.

b) Servizio di accompagnamento

Per ogni viaggio effettuato con automezzi di servizio gli utenti dovranno corrispondere al Comune la cifra di € 0,25 per ogni Kilometro percorso dall'operatore/volontario come indicato nell'Allegato E.

Il servizio è totalmente gratuito invece per commissioni brevi (consegna spesa, pagamento bollette, consegna ricette o farmaci, ecc.), che non richiedano il trasporto dell'utente.

Ulteriori disposizioni sono riportate nell'allegato E.

c) Consegna pasti a domicilio

Il costo del singolo pasto, così come fatturato al Comune dalla ditta fornitrice prescelta, addizionato di una percentuale per le spese accessorie (trasporto, costo del personale, ecc.), è a carico dell'utente (allegato D).

d) Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo

Non comportando particolari oneri per il Comune di Marenò di Piave, è un servizio da erogarsi gratuitamente.

e) Soggiorni climatici per anziani

Per i soggiorni climatici le modalità di compartecipazione dell'utente sono fissate nell'allegato H "Soggiorni climatici", aggiornabile periodicamente dalla Giunta Comunale.

f) Altri servizi integrativi:

Per attività di tipo ricreativo, culturale e di socializzazione, eventuali contribuzioni dell'utente verranno quantificate di volta in volta dalla Giunta Comunale con delibera fino a copertura dei costi non coperti da contributi comunali o esterni.

In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio è pregiudizievole per l'assegnazione o l'accettazione dello stesso, la Giunta Comunale, su proposta del Servizio Sociale Professionale, potrà decidere di assegnarlo con una partecipazione ridotta o gratuita.

CAPO V - SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA

ART.29 - INTERVENTI PER DIFFICOLTÀ NEL NORMALE SVILUPPO FISICO PSICHICO SOCIALE DEL MINORE.

1. Per i minori che, a causa di carenze familiari, sociali e/o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e di accudimento, parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti giudiziari ai sensi del DPR n. 448/88, il Servizio Sociale professionale, o su intervento della magistratura, o su domanda dei congiunti, o su segnalazione, anche di concerto e insieme ad altre figure professionali ad hoc predispone progetti di intervento mirati:

- ▶ alla valutazione della situazione;
- ▶ alla prevenzione del rischio di disagio psico-evolutivo e di abuso;
- ▶ al mantenimento nel proprio ambiente familiare fin tanto che ne sussistano i presupposti;
- ▶ alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

2. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa del settore vigente, in particolare alla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e alla Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

ART. 30 - ASSISTENZA SOCIALE ED EDUCATIVA.

1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso consulenze psico-sociali, educative ed interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base, dai servizi specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevino le necessità, può essere previsto l'intervento di educatori professionali, che - in orario extrascolastico - affianchino i minori, con l'obiettivo di favorire esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sportive, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.

3. Il funzionamento e l'accesso ai sopraccitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, se rivolti a singoli soggetti, oppure comunitari se rivolti a fasce specifiche d'età o a specifici target.

4. Per i servizi che comportano una compartecipazione al costo da parte degli utenti, il cui calcolo seguirà le stesse soglie e modalità previste per l'assistenza domiciliare (allegato C "Servizio di assistenza domiciliare"), è previsto l'esonero su specifica e documentata relazione dell'assistente sociale qualora si tratti di situazione di minore esposto a particolare rischio.

5. E' ammessa in casi eccezionali, su valutazione e proposta del Servizio Sociale Professionale, con deliberazione di Giunta Comunale, la concessione di contributi alla famiglia per prestazioni di assistenza educativa, attuate nell'ambito di progetti personalizzati concordati con il Servizio Sociale, svolte da persona di fiducia della famiglia o da persona che rappresenta una figura di riferimento per il minore.

6. Nel territorio le iniziative possono riguardare anche i centri di aggregazione e del tempo libero, organizzati anche in collaborazione con l'Asl locale ed i Comuni (coerentemente con la normativa di settore, L. 285/97, D.P.R. 309/90, L. 45/99, ecc.).

ART.31 - MODULO OPERATIVO MINORI

1. Il Modulo Operativo Minori (M.O.M.) è un gruppo di lavoro in cui si concretizza l'operatività dei Servizi socio-sanitari territoriali coinvolti, ciascuno per la propria competenza nella gestione della problematica

minorile. Il M.O.M. ha funzione tecnico-progettuale in merito alla tutela minorile e non è un'entità giuridica.

2. Il M.O.M. interviene su casi specifici:

- a) Formalizzare i rapporti di collaborazione tra Comuni associati e U.L.S.S. per quanto attiene la gestione integrata della problematica minorile;
- b) realizzare una collaborazione inter-istituzionale efficace ed efficiente tra i Servizi territoriali;
- c) creare uno spazio istituzionalizzato tra operatori sullo stesso caso;
- d) garantire una presa in carico multi-professionale e multi-istituzionale delle situazioni;
- e) offrire la possibilità di un intervento sinergico mirato sui diversi soggetti coinvolti nel caso specifico (famiglia, minori, ecc.);
- f) ridurre il ricorso al Tribunale per i Minorenni in fase istruttoria.

3. I destinatari del M.O.M. sono tutti i minori, senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, provenienza, i quali necessitano di un intervento di tutela.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia, si intendono bisognosi di tutela i minori che si trovino in gravi situazioni di trascuratezza e/o pregiudizio quali:

- a) stato di trascuratezza fisico-igienico-sanitaria, affettiva ed educativa;
- b) stato di deprivazione materiale, affettiva ed educativa;
- c) stato di abbandono;
- d) stato di violenza ed aggressività contro il minore;
- e) abuso sessuale;
- f) problematiche comportamentali che rappresentano situazioni di disadattamento o di devianza (in embrione o già conclamate);
- g) casi che richiedono interventi congiunti sul minore e sulla famiglia, specie quando quest'ultima non collabora;
- h) minori che presentano difficoltà con genitori con chiare problematiche di tossicodipendenza o psichiatriche;
- i) deprivazione materiale ed affettiva dovuta ad incapacità o impossibilità materiale di gestione dei figli da parte dei genitori;
- j) inottemperanza dell'obbligo scolastico.

5. Il M.O.M. si sostanzia in un gruppo di lavoro inter-istituzionale che opera in ambito distrettuale; costituito da:

- Assistente Sociale del Comune di residenza del minore;
- Assistente Sociale del Consultorio Familiare del Distretto di riferimento territoriale;
- Psicologo/a del Servizio per l'Età Evolutiva del Distretto di riferimento territoriale.

Tale gruppo di lavoro, a seconda delle necessità, può richiedere la collaborazione di altri operatori che interagiscono con il caso.

6. Ogni altra regolamentazione e/o specificazione del M.O.M. è rimandata agli specifici protocolli d'intesa stipulati con l'Azienda Socio Sanitaria Locale.

ART.32 - AFFIDO ETEROFAMILIARE

1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai bambini e ai ragazzi, che si trovino momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole e/o di supporto, l'accoglienza in una famiglia (L. n. 149/01 artt. 1,2,4,5 e successivi).
2. L'affidamento familiare è parte integrante di un progetto di aiuto e sostegno a un minore e alla sua famiglia in difficoltà. L'affido familiare include sia l'intervento di appoggio diurno-pomeridiano sia l'affidamento residenziale continuativo o in pronta accoglienza.
3. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare, quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento agli specifici protocolli elaborati e stipulati con l'A. Ulss, presso la quale è stato istituito il centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare dell'Ulss 7. Quest'ultimo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale quali il reperimento di famiglie e persone disponibili

all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

4. Nei casi di affido eterofamiliare, alle famiglie affidatarie è corrisposta, dal Comune di ultima residenza della famiglia di origine del minore, una somma pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti per il periodo di effettivo affidamento con la periodicità concordata. Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario abbia la disponibilità. Il contributo si intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più di fratelli nella stessa famiglia affidataria.
5. La somma può essere inferiore nelle situazioni di affido diurno o pomeridiano in base ai giorni effettivi dello stesso come da Allegato L.

ART.33 – ALTRI INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE

1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell'Azienda U.L.S.S.
2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e per il superamento di stati di isolamento e emarginazione.
3. Gli interventi sono definiti all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato con il concorso delle valutazioni di diverse professionalità. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze istituzionali, terapeutiche ed assistenziali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza vigenti.

ART.34 - SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I presidi residenziali, qualora sia da escludersi l'ipotesi dell'affido familiare o eterofamiliare di cui all'art. 32, rivolti ai/alle bambini/e, ai ragazzi e ai giovani possono essere:
 - ▶ centro di pronta accoglienza
 - ▶ casa per la gestante e per la madre con figlio
 - ▶ casa di accoglienza per l'infanzia
 - ▶ comunità a dimensione familiare
 - ▶ casa famiglia o gruppo famiglia
 - ▶ gruppo appartamento
 - ▶ istituti.
3. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
 - ▶ residenze sociali assistite/ comunità alloggio/case famiglia
 - ▶ comunità alloggio protette
 - ▶ centri residenziali
 - ▶ residenze sanitarie assistenziali.

4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.

5. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:

- ▶ Centri diurni
- ▶ Centri educativi ed occupazionali per disabili.
- ▶ Centri di lavoro guidato
- ▶ Centri di aggregazione.

6. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.

7. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente non autosufficiente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applica quanto definito all'art. 21 del presente regolamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.35 – PIANI DI ZONA.

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000.

2. In sede di accordo di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000 il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale e disciplina le iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano.

ART.36 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso e di cui sia accertata la gravità, il Responsabile dell'Area competente potrà provvedere con proprio provvedimento. A titolo semplificativo, ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.

ART.37 – NORME GENERALI E DI RINVIO

1. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

2. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), l'interessato dovrà dichiarare, previa informazione, la sua disponibilità al trattamento dei propri dati personali.

3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e il sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

4. I parametri economici e le disposizioni integrative degli allegati al presente Regolamento sono aggiornati periodicamente con atto di Giunta Comunale o a seguito di eventuali modifiche di legge.

5. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

ART.38 – ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI E CODICE DELLA PRIVACY

1. Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 241/1990 e dal DPR n. 118/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto ad istituire l'albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. L'albo deve essere aggiornato annualmente.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). In relazione a ciò, nella pubblicazione del citato Albo non verranno riportati i dati anagrafici completi delle persone beneficiarie di contributi di assistenza economica di cui al presente regolamento, ma solo le

iniziali del nome e cognome. Chi è portatore di interessi legittimi potrà richiedere l'accesso ai documenti che contengono dati personali sulla base della Legge n. 241/1990.

ART.39 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali che disciplinano i servizi oggetto del presente regolamento tranne il Regolamento di accesso al Servizio di residenzialità per persone disabili nel territorio dell'Ulss 7 approvato con DCC n. 57 del 26.09.2006.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

**ALLEGATI al Regolamento Servizi Sociali
del Comune di Mareno di Piave**

*Data ultima
revisione*

- Allegato **A** Determinazione del MINIMO VITALE.
- Allegato **B** ASSISTENZA ECONOMICA - Determinazione contributi massimali erogabili e disposizioni integrative.
- Allegato **C** SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa e disposizioni integrative.
- Allegato **D** SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - Definizione del costo del pasto e disposizioni integrative.
- Allegato **E** SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO - Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa
- Allegato **F** SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Modulo di conferma delle prestazioni.
- Allegato **G** Modalità di erogazione delle prestazioni del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
- Allegato **H** SOGGIORNI CLIMATICI - Disposizioni integrative.
- Allegato **I** APPARECHI CLIMATIZZATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO NELLA STAGIONE ESTIVA – Disposizioni integrative.
- Allegato **L** AFFIDO ETEROFAMILIARE - Determinazione della quota mensile di contribuzione alla famiglia affidataria e disposizioni integrative.

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE
anno 2009

Tab. 1

<i>N° comp.ti nucleo fam.</i>	1. MINIMO VITALE	<i>importo MENSILE*</i>	<i>importo annuale netto</i>
1	importo Trattamento Minimo INPS	496,38	5.956,60
2	importo Trattamento Minimo INPS X 1,57	779,32	9.351,86
3	importo Trattamento Minimo INPS X 2,04	1.012,62	12.151,46
4	importo Trattamento Minimo INPS X 2,46	1.221,09	14.653,24
5	importo Trattamento Minimo INPS X 2,85	1.414,68	16.976,31
>5	maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente	+ 173,73	+ 2.084,81

* l'importo mensile è ottenuto dividendo l'importo annuale (comprensivo della 13^a) per 12.

Maggiorazioni:

in caso di assenza del coniuge e contemporanea presenza dei figli minori	0,20
per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art 3, comma 3, L. 104/1992 o con invalidità riconosciuta superiore al 66%	0,50
per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro e di impresa	0,20

Disposizione integrative:

1. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nella riduzione massima del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.
2. Ai fini della domanda di sostegno economico continuativo, temporaneo, straordinario va presentata una dichiarazione e attestazione ISEE integrata con i redditi esenti IRPEF (rendite INAIL, pensioni di guerra, assegni di inabilità, indennità di accompagnamento, pensione sociale, ecc.) e con ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (ad es: contributo da parte di civilmente obbligati, eredità, vincite, contributi assistenziali di varia natura, ecc.), facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino.
3. Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda riportandola ai parametri ISEE.
4. Non vengono detratte le rate di ammortamento per il mutuo della casa o di altri immobili in considerazione del fatto che tale onere rappresenta un cumulo di capitale.

ALLEGATO B

ASSISTENZA ECONOMICA – Determinazione contributi massimali erogabili anno 2009

<i>Tipologia assistenza economica</i>	<i>Importo massimo</i>
A - Contributo continuativo	250,00 € mensili
B - Contributo temporaneo	150,00 € mensili per 6 mesi rinnovabili in presenza di gravi motivi
C - Contributo straordinario o una tantum	1.200,00 € annuali
D - Contributo per veneti di ritorno se con ISEE < € 11.913,20 (2 volte il minimo vitale)	2.500,00 € una tantum

Disposizione integrative:

1. Gli importi indicati per il contributo continuativo e temporaneo (A e B), costituiscono il tetto massimo erogabile a nuclei con un solo componente (si applica la scala di equivalenza per più componenti, come indicato nell'art. 8 del Regolamento).
2. I contributi di cui al punto A e B non sono fra loro cumulabili.
3. Interventi a **CARATTERE STRAORDINARIO** per esigenze urgenti e contingibili vengono erogati per spese riguardanti ad esempio:
 - riscaldamento e spese condominiali per abitazioni di anziani e/o inabili;
 - cumulo arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti (nel caso di assegnatari di alloggi popolari ERP ci si avvale del relativo fondo sociale);
 - cumulo bollette utenze: acqua, luce, gas, telefono (per la sola quota di abbonamento);
 - per consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (installazione del telefono per persone anziane e sole, trasloco ecc.);
 - lavori di manutenzione in alloggi per anziani e/o inabili;
 - spese per funerali;
 - rimborso parziale (massimo 70%) per farmaci ritenuti essenziali e non rimborsabili dal SSN (dovrà essere allegato certificato medico recente che ne attesti l'assoluta necessità e la non sostituibilità). Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico specialista.
4. Non vi rientrano invece le spese relative a:
 - acquisto farmaci diversi da quelli sopra indicati;
 - acquisto occhiali, protesi in genere fornite dal SSN;
 - mezzi e strumenti per la deambulazione;
 - rimborso spese sanitarie per interventi chirurgici specialistici e strumentali presso cliniche o centri privati;
 - rimborso per spese per analisi cliniche effettuate presso strutture o centri privati, fatti salvi i casi in cui la struttura pubblica non è in grado o è impossibilitata a garantire il servizio, fermo restando l'urgenza della prestazione.
5. Ogni utente che presterà un **SERVIZIO CIVICO** riceverà un compenso lordo orario di € 6,50 con assoggettamento degli emolumenti a ritenuta d'acconto delle imposte sulle persone fisiche art. 25 D.P.R. n. 600/73-esente IVA (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
La durata dell'incarico è prevista per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi nell'arco di un anno e per un massimo di 50 ore mensili; in tali limiti massimi occorrerà, comunque, tener conto delle effettive necessità contingenti del Comune.
6. Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico, i cittadini dichiarano, in apposito modulo di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. E' prevista la stipula di una polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di chi svolge il servizio.

Per quanto riguarda la cessazione del servizio civico, questo può avvenire di pieno diritto nel momento in cui il beneficiario trovi un'occupazione lavorativa: in tal caso, è necessario comunicarlo all'ufficio Servizi Sociali entro tre giorni.

7. Per **ANZIANI, DISABILI ED INABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI** e non in grado di provvedere autonomamente al pagamento dell'intera retta, il Comune, salvo quanto prescritto dall'art. 21 del presente regolamento, può intervenire per una quota massima determinata come segue:

ammontare della retta	-	ogni entrata a qualsiasi titolo percepita dal richiedente	-	eventuale contributo dei civilmente obbligati	+	quota per le spese personali documentate (max 20% della pensione minima INPS).
-----------------------	---	---	---	---	---	--

8. Le spese personali dell'utente ricoverato presso una struttura assistenziale per il quale il Comune si assume il costo dell'integrazione retta, non possono superare il 20% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti e devono essere debitamente documentate.
9. Nella verifica della situazione patrimoniale dell'utente, va prestata attenzione ai trasferimenti in denaro o alienazioni o donazioni di immobili di proprietà dello stesso a terzi, specie se avvenute negli ultimi 5 anni.
10. Nel concordare con i parenti la quota di compartecipazione al costo della retta, salvo la possibilità di ricorso all'Autorità Giudiziaria, a titolo indicativo può essere utilizzata la seguente formula:

25% della differenza tra l'ISEE* del civilmente obbligato ed il minimo vitale

* Ai fini del calcolo ISEE, se il disabile o l'anziano ricoverato nella struttura residenziale risulta ancora presente nel nucleo familiare, sarà necessario estrarlo dal calcolo unitamente alla sua situazione reddituale

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa
anno 2009

VALORE I.S.E.E.-S.A.D.	Quota di partecipazione dell'utente (% su quota oraria)	Quota oraria corrispondente
Fino a 5.956,60 €	Servizio gratuito	€ 0,00
Da 5.956,61 € a 6.993,86 €	10%	€ 1,50
Da 6.993,87 € a 8.031,12 €	20%	€ 3,00
Da 8.031,13 € a 9.068,38 €	30%	€ 4,49
Da 9.068,39 € a 10.105,64 €	40%	€ 5,99
Da 10.105,65 € a 11.142,90 €	50%	€ 7,49
Da 11.142,91 € a 12.180,16 €	60%	€ 8,99
Da 12.180,17 € a 13.217,41 €	70%	€ 10,49
Da 13.217,42 € a 14.254,66 €	80%	€ 11,98
Da 14.254,67 € a 15.291,91 €	90%	€ 13,48
Oltre 15.291,91€	100%	€ 14,98

Disposizione integrative:

- Al valore dell'I.S.E.E., va **sommata la quota pari al 50%** dei redditi percepiti dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, pensione sociale, pensioni estere, rendite INAIL, buoni servizio -, divisa per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente al nucleo considerato:

I.S.E.E. + (50% R. esenti I. : coefficiente specifico) = I.S.E.E.-S.A.D.

Il valore così ottenuto, l'I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione dei criteri di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario.

- Il **costo massimo orario** è determinato attualmente in **€ 14,98 compresa IVA** applicata nella misura del **4%**. Tale importo non subirà alcuna variazione nel corso dell'anno, anche se il costo orario del servizio dovesse subire un aumento o una riduzione. Resta a carico dell'utente il rimborso dei chilometri percorsi dall'assistente domiciliare durante l'orario di servizio per l'accompagnamento dell'utente in luoghi di cura, dal Medico di Medicina generale, ecc., in base a 1/5 del costo della benzina alla pompa per kilometro percorso. Restano esclusi i costi relativi all'organizzazione, i chilometri percorsi per servizio e al tempo intercorrente all'assistente domiciliare per recarsi da un utente all'altro che rimangono totalmente a carico del Comune.
- La quota di partecipazione alla spesa, calcolata in base alle ore di effettivo utilizzo del servizio e della fascia di appartenenza** verrà riscossa con periodicità bimensile in via posticipata, previa verifica e determinazione delle quote dovute da parte di ciascun utente.
- Chi non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al SAD.
- Qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà richiesta alcuna compartecipazione.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Definizione del costo del pasto
anno 2009

Il **costo del singolo pasto**, comprensivo di primo piatto, secondo piatto, contorno e pane a carico dell'utente è determinato attualmente in **€ 5,50 compresa IVA** applicata nella misura del **10 %**.

Al momento dell'attivazione del servizio, all'utente verrà richiesto il rimborso di complessivi € 78,00, per tutta la durata del servizio, per l'utilizzo del contenitore termico.

Disposizione integrative:

1. L'importo indicato (che è comprensivo del costo del pasto singolo praticato dalla ditta appaltatrice e da una quota aggiuntiva a parziale copertura dei costi di organizzazione e distribuzione) non subirà alcuna variazione nel corso dell'anno, anche se il costo del servizio dovesse subire un aumento o una riduzione.
2. Il rimborso dei pasti, in base ai pasti effettivamente consegnati agli utenti, verrà riscosso con periodicità bimestrale in via posticipata.
3. Nel caso in cui l'utente intenda non usufruire del pasto prenotato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre le ore 8.45 dello stesso giorno. Oltre tale orario verrà comunque addebitato il costo del pasto.
4. Il servizio pasti è a totale carico dell'utente; qualora la persona si trovi in difficoltà economiche, potrà richiedere l'erogazione di un contributo economico per il pagamento del servizio. In casi particolari, su proposta del Servizio Sociale Professionale, la Giunta Comunale, in alternativa all'erogazione di un contributo, potrà stabilire l'erogazione del servizio in forma gratuita.
5. L'utente dovrà presentare all'Ufficio Servizi Sociali certificazione medica in carta semplice attestante l'eventuale presenza di allergie alimentari o patologie che richiedano diete particolari.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
Percentuali di partecipazione dell'utente alla spesa
Anno 2009

1. Per ogni viaggio effettuato con automezzi di servizio gli utenti dovranno corrispondere al Comune la cifra di € 0,25 per ogni kilometro percorso dall'operatore/volontario, compresa la tratta Comune-abitazione dell'utente e viceversa.
2. Il servizio verrà erogato in forma gratuita con ISEE da € 0 fino ad € 11.913,20 (2 volte il minimo vitale). Verrà richiesto il rimborso di € 0,25 a Km ai richiedenti con un ISEE superiore al € 11.913,20 (2 volte il minimo vitale).
3. Il relativo importo, calcolato in base ai trasporti effettuati verrà riscosso con periodicità trimestrale posticipata, previa verifica e determinazione delle quote dovute da parte di ciascun utente.
4. Il servizio è completamente gratuito per commissioni brevi (consegna spesa, pagamento bollette, consegna ricette o farmaci, ecc.), che **non richiedano il trasporto dell'utente**, effettuate da volontari del Servizio Civile presso il Comune, da lavoratori socialmente utili o da volontari del progetto "Anziani per Mareno".
5. Qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà richiesta alcuna compartecipazione.
6. Chi non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al servizio.

Comune di Mareno di Piave**MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

- ▶ Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato d'intervento predisposto dall'équipe operativa del Servizio.
- ▶ L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia pur con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.
- ▶ Gli orari di permanenza dell'Assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono **concordati** al momento dell'accettazione della domanda **fra utente ed Assistente Sociale**. Il primo mese in cui l'utente usufruisce del Servizio viene considerato un "periodo di prova" nel quale l'Assistente Sociale e l'Assistente domiciliare possono verificare concretamente l'utilità del servizio offerto ed eventualmente predisporre delle variazioni.
- ▶ I lavori domestici devono essere effettuati in **presenza dell'utente** che non può assentarsi in quel momento.
- ▶ L'utente dovrà mensilmente **confermare le prestazioni** che gli vengono erogate, firmando un apposito modulo.
- ▶ Le pulizie di cui si deve occupare l'Assistente domiciliare riguardano soltanto **prestazioni strettamente necessarie** a mantenere l'igiene e l'ordine dell'ambiente in cui l'utente vive.
- ▶ L'utente dovrà **astenersi** nel frattempo **dal fumare** ed areare i locali prima dell'arrivo dell'assistente domiciliare.
- ▶ Qualora vi sia in casa la presenza di animali domestici (cani, gatti ecc.), gli stessi dovranno restare chiusi in una stanza diversa e non entrare in contatto con l'operatore o l'utente durante il servizio. Eventuali lettighe od escrementi degli animali stessi vanno rimossi dall'utente prima dell'arrivo degli operatori.
- ▶ Nei casi in cui sia prevista anche l'attività di mobilizzazione, i familiari o l'utente stesso dovranno provvedere gli ausili (letto ortopedico, deambulatore, sollevatore, ecc.) necessari per un'azione corretta e in condizioni di sicurezza.
- ▶ L'utente **non deve interpellare privatamente il personale al proprio domicilio, né chiedere prestazioni fuori orario (anche a pagamento) o non previste dal mansionario**.
- ▶ La **prenotazione per trasporti occasionali** va richiesta all'Assistente Sociale **con almeno tre giorni lavorativi di anticipo** ed è subordinata alla disponibilità di mezzi di trasporto comunali e di personale per il giorno richiesto. Per trasporti di particolare rilevanza per le condizioni fisiche del paziente il cittadino si dovrà rivolgere ad un Servizio di trasporto con ambulanza.
- ▶ La fascia oraria per terapie mediche giornaliere dovrà essere **preventivamente concordata** con gli operatori del servizio.
- ▶ L'aiuto domestico sarà sospeso nel caso in cui qualche familiare sia presente al domicilio dell'anziano, anche se per un breve periodo.
- ▶ Ogni utente è tenuto a **comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali eventuali variazioni** della sua situazione economica ed abitativa (arrivo di parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza).

- ▶ Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente, modificato, ridotto o aumentato nelle presenze e nelle ore sentito il parere degli utenti e compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.
- ▶ **Annualmente, entro il mese di luglio, ogni utente dovrà presentare la dichiarazione ISEE** per l'aggiornamento della quota di partecipazione al costo del servizio.
- ▶ Periodicamente verranno **effettuati controlli** da parte del Servizio Sociale sull'evoluzione delle condizioni di salute, sul reddito, ect. degli utenti SAD.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare **può cessare in caso di:**

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo presso Istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio;
- omesso pagamento delle quote di compartecipazione a carico dell'utente.

Il Responsabile dell'Area competente potrà sospendere il Servizio, inoltre, **qualora gli utenti non si attengano alle norme qui riportate.**

Mareno di Piave, ____/____/____

Firma dell'utente per presa visione ed accettazione _____

Per ogni informazione, prenotazione trasporti, richiesta di variazione d'orario, sospensione del servizio ecc., ci si potrà rivolgere all'Assistente Sociale, telefonando allo **0438 498826** dalle ore 8.30 alle ore 9.30 dal lunedì al venerdì.

SOGGIORNI CLIMATICI

Disposizioni integrative

anno 2009

Disposizione integrative:

1. I requisiti di accesso per la partecipazione ai soggiorni sono:
 - a. Residenza nel Comune di Mareno di Piave,
 - b. Età pari o superiore ad anni 60 (uomini e donne),
 - c. Autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto. Il Comune potrà richiedere la certificazione medica di idoneità.
2. Il costo dei soggiorni è determinato dal costo alberghiero (tenendo conto delle differenze tra camera singola o doppia) oltre a quello per l'eventuale animazione. Il costo complessivo verrà determinato pertanto annualmente al momento della conferma dell'offerta.
3. Il Comune concorre alla realizzazione dei soggiorni climatici assumendo a proprio carico il costo del trasporto, della polizza infortuni alla quale tutti i partecipanti ai soggiorni devono essere iscritti, dell'eventuale rinfresco da offrire agli anziani partecipanti ai soggiorni e dell'organizzazione.
4. E' consentita, comunque, la partecipazione a più soggiorni nell'arco di un anno. Qualora i posti siano limitati, sarà data precedenza a coloro i quali non abbiano ancora partecipato a nessun soggiorno e secondo l'ordine di iscrizione.
5. La partecipazione di persone residenti fuori Comune o di età inferiore a quella richiesta potrà essere autorizzata solo se rimangono posti disponibili.
6. La partecipazione di persone residenti fuori Comune è subordinata al pagamento al Comune di Mareno di Piave di una quota corrispondente al rimborso per le spese di assicurazione infortuni, trasporto e segreteria organizzativa. Tale cifra verrà quantificata nel momento dell'organizzazione annuale dei soggiorni climatici estivi.
7. Gli anziani ultrasessantacinquenni partecipanti al soggiorno possono richiedere l'erogazione di un contributo economico il cui importo sarà di € 100,00 se hanno un ISEE da € 0 fino ad € 7.000,00 e di € 50,00 se hanno un ISEE da € 7.000,01 fino ad € 8.500,00. La richiesta di tale contributo potrà essere presentata per la partecipazione ad un solo soggiorno climatico nel corso di un anno.

**APPARECCHI CLIMATIZZATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO
NELLA STAGIONE ESTIVA
anno 2009**

Disposizioni integrative:

1. I requisiti per poter usufruire dei sette apparecchi climatizzatori di proprietà del Comune, durante la stagione estiva, sono i seguenti:
 - Cittadini residenti nel territorio comunale di età superiore ai 75 anni o ultrassessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, condizioni di solitudine o fragilità per luogo d'abitazione e residenza;
 - un ISEE non superiore a € 15.291,91, ossia all'importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto per poter beneficiare dell'assegno di cura;
 - autorizzazione scritta del Medico di Medicina Generale dell'anziano che lo stesso può utilizzare l'apparecchio climatizzatore.

2. Gli apparecchi climatizzatori verranno consegnati a domicilio dell'utente da parte di personale del Comune. Terminata la stagione estiva, gli apparecchi climatizzatori, dovranno essere restituiti al Comune. Il ritiro a domicilio sarà effettuato da parte di personale del Comune.

**AFFIDO ETEROFAMILIARE – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA MENSILE
DI CONTRIBUZIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA
anno 2009**

	Quota mensile prevista
7 giorni alla settimana	€ 458,20
6 giorni alla settimana	€ 392,74
5 giorni alla settimana	€ 327,29
4 giorni alla settimana	€ 261,83
3 giorni alla settimana	€ 196,37
2 giorni alla settimana	€ 130,91
1 giorno alla settimana	€ 65,46

Disposizioni integrative:

1. Il contributo si intende per l'intero importo anche se il minore rimane presso la famiglia affidataria solo per una parte della giornata (mattino, pomeriggio o notte) e poi rientra nella famiglia di origine. Qualora la famiglia affidataria garantisca anche la pronta accoglienza, l'importo è aumentato come indicato al punto 5.
2. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa RC ed infortuni per ogni minore in affido eterofamiliare.
3. Il contributo si intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più fratelli nella stessa famiglia affidataria.
4. La somma indicata è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario abbia la disponibilità.
5. La somma base può essere aumentata fino ad un ulteriore 50% in caso di pronta accoglienza e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.
6. In caso di affidamenti di tipo consensuale, effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale, il servizio sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica e della ricaduta sull'efficacia della relazione d'aiuto, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.
7. In caso di non frequenza della famiglia affidataria o di riduzione dei giorni di permanenza per gli affidi diurni, il contributo verrà proporzionalmente ridotto solo se il periodo è superiore ai 15 giorni.